



Attività ispettiva
Reg. Gen. n.484/4

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"
Cons. Michele Cammarano

Prot. n.46 del 20 Aprile 2020

Al Presidente del Consiglio
della Regione

SEDE

Mozione

Oggetto: emergenza Covid-19. Misure urgenti per la tutela delle produzioni vegetali, degli animali allevati e per lo svolgimento di attività agricole amatoriali.

Il sottoscritto Cons. regionale Michele Cammarano, ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- a) con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;
- b) con decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 sono state adottate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- c) con decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 sono state, altresì, emanate "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- d) con d.p.c.m. 22 marzo 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", in particolare l'articolo 1, comma 1 adotta varie misure, secondo le quali:
- e) sono sospese tutte le attività produttive a eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto disposto dal d.p.c.m. 11 marzo 2020; è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui abitualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"
Cons. Michele Cammarano

premessò, altresì, che:

- a) tra le attività consentite ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 all'articolo 1, comma 1, lettera f) sono previste le "attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari" e che inoltre nell'allegato 1 sono indicate tra le attività consentite la "Coltivazione di colture agricole non permanenti" identificate con il codice ATECO 01;
- b) il d.p.c.m. 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",
- c) secondo il quale, quindi continuano ad essere consentite le attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari (art. 2 comma 5);
- d) secondo il d.p.c.m. 10 aprile 2020 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza (art. 1 lett. a);

considerato che:

- a) secondo nota del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 aprile 2020 prot. N. 0003711, tutti coloro che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c. possono spostarsi all'interno del comune o verso altri comuni per comprovate esigenze lavorative, l'attività di coltivazione di colture agricole è svolta anche a livello amatoriale con destinazione dei prodotti agricoli, ricavati dalle attività, all'autoconsumo familiare;
- b) soprattutto la stagione primaverile è dedicata alla semina per la coltivazione di frutti, verdure e ortaggi per il raccolto estivo;
- c) la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitari regionale) e, in particolare l'articolo 32 che dispone che in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria dispone che "sono emesse dal Presidente della giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"
Cons. Michele Cammarano

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Ritenuto che mentre gli imprenditori agricoli possono senza alcuna limitazione continuare la propria attività su tutte le superfici aziendali a qualunque distanza dalla propria abitazione, non viene consentita la medesima attività a coloro non in possesso di parta iva, ma che esercitano in modo più limitato e circoscritto la coltivazione dei terreni. Oltre al danno sociale c'è anche un danno naturale derivante dall'abbandono di interi appezzamenti con danni incalcolabili.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto chiede che il Consiglio regionale deliberi di impegnare la Giunta regionale

ad emanare apposita Ordinanza che consenta ai cittadini campani lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni giustificato per motivi di assoluta necessità correlati allo svolgimento di attività agricole amatoriali, tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati stabilendo le condizioni e le modalità volte ad assicurare l'osservanza delle misure imposte per il contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19.

Cammarano